

Sentenza n. 11318/2017 pubbl. il 05/06/2017

RG n. 68653/2014

Repert. n. 11690/2017 del 05/06/2017



TRIBUNALE DI ROMA



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

TERZA SEZIONE CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

così composto:

Dott. Francesco Mannino	Presidente rel.
Dott. Stefano Cardinali	Giudice
Dott. Umberto Gentili	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al **n.68653** Ruolo generale degli affari contenziosi civili **dell'anno 2014**, avente come

**Oggetto: Annullamento contratto**

**promossa da:**

**METHORIOS CAPITAL S.p.A.** (c.f.: 08265901002) con sede in Roma, via Nicolò Tartaglia n. 11, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Dott. Ernesto Mocci, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti Roberto

Firmato Da: MANNINO FRANCESCO Emesso Da: ARUBA/PEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5b62be88919293c5ec83bde6f5a2



Sentenza n. 11318/2017 pubbl. il 05/06/2017

RG n. 68653/2014

Repert. n. 11690/2017 del 05/06/2017

Della Valle e Massimiliano Sciortino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 88.

**Attore**

**Contro**

**CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.** (c.f. e P. Iva: 01217600509), in persona dell'amministratore delegato Dott. Divo Gronchi, con sede in San Miniato (Pisa), via IV Novembre n. 45, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dal Prof. Avv. Vincenzo Pinto e dall'Avv. Fabio Pontesilli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Francesco Orestano, n. 21

**Convenuta**

All'udienza del 22/11/16 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be88919293c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 11318/2017 pubbl. il 05/06/2017

RG n. 68653/2014

Repert. n. 11690/2017 del 05/06/2017

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Methorios Capital s.p.a. (di seguito, anche solo Methorios) ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale la Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. (di seguito, anche solo Carismi).

Parte attrice ha dedotto che:

- la Methorios, società quotata all' AIM Italia di Borsa italiana, al fine di implementare la propria strategia di sviluppo e di rafforzare la propria attività di Advisory, aveva acquisito nel corso degli anni partecipazioni al capitale sociale di importanti società anche assicurative, diventando in pochi anni un punto di riferimento per le PMI su tutto il territorio nazionale;
- la Carismi aveva detenuto il 16,41% del capitale sociale della Novasim S.p.A., società di intermediazione mobiliare iscritta dal 2005 nell'albo SIM tenuto dalla Consob, svolgente servizi di investimento e, specificatamente, *"esecuzione di ordini da parte di clienti, gestione portafogli, ricezione e trasmissione ordini e consulenza in materia di investimento"*;
- nell'autunno 2010 funzionari della Carismi avevano proposto alla società odierna attrice l'acquisto di una quota del 7% circa della partecipazione detenuta dalla Cassa di Risparmio nel capitale sociale della Novasim;
- Methorios aveva aderito alla suddetta operazione, anche perché proveniente da un importante gruppo bancario e necessaria a quest'ultimo, così come affermato dallo stesso, di *"ottemperare ad una richiesta dell'Istituto di Vigilanza (Banca d'Italia) che richiedeva di ridurre ad una quota inferiore*

Firmato Da: MAWNINGO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be88919293c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 11318/2017 pubbl. il 05/06/2017

RG n. 68653/2014

Repert. n. 11690/2017 del 05/06/2017

*del 10% la partecipazione dell'Istituto convenuto al capitale sociale della Novasim Sp.A.";*

- pertanto, in data 16 dicembre 2010, le odierne parti in causa avevano stipulato un "contratto di compravendita di azioni della Novasim Sp.A." in forza del quale l'odierno convenuta aveva ceduto il 7,413 % della partecipazione detenuta da Carismi nel capitale della Novasim;
- in detto contratto era stato convenuto
  - all'art. 3.1, che "il corrispettivo per la compravendita delle Azioni viene dalle Parti di comune accordo determinato in Euro 350.321,70 (trecentocinquantamilatrecentoventunoeuro/70), e dovrà essere corrisposto dalla Parte Acquirente alla Parte Venditrice contestualmente alla girata delle azioni";
  - all' art. 5, che "le parti convengono e si danno reciprocamente atto che è necessario ottenere l'autorizzazione al perfezionamento dell'acquisizione/cessione della partecipazione in oggetto da parte della Banca d'Italia.

*Qualora in pendenza della condizione risolutiva venisse effettuata la girata delle azioni Methorios si impegna a non compiere alcun atto di disposizione delle azioni stesse fino all'ottenimento della prevista autorizzazione. Nel caso si verificasse la condizione risolutiva, e quindi Banca d'Italia vietasse l'acquisizione della partecipazione, il contratto di compravendita dovrà intendersi risolto con effetti retroattivi ai sensi dell'art. 1360 c.c..*

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 11318/2017 pubbl. il 05/06/2017

RG n. 68653/2014

Repert. n. 11690/2017 del 05/06/2017

*("Condizione Risolutiva ") Methorios si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti, ed in particolare la girata delle azioni, necessari a far rientrare Carismi nella disponibilità delle azioni. A sua volta Carismi si impegna a restituire a Methorios il prezzo. Le parti convengono che i suddetti adempimenti saranno da ciascuno effettuati nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal ricevimento dell'ultima comunicazione di mancata autorizzazione all'acquisizione da parte di Banca d'Italia";*

- **all' art 6.2, che** *"In aggiunta alle dichiarazioni e garanzie di cui sopra, la Parte Venditrice dichiara e garantisce che la Società ("Novasim S.p.A. "ndr) è stata validamente costituita ai sensi di legge della Repubblica Italiana ed ha i necessari poteri ed autorizzazioni per svolgere la propria attività come attualmente svolta";*
- **in data 27 dicembre 2010 la Carismi, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 2.1 del contratto, aveva trasferito mediante girata alla Methorios 126.015 azioni della Novasim, aventi ciascuna valore nominale di euro 1,00, al prezzo di euro 2,78 per azione, per il corrispettivo totale di euro 350.321,70, corrispondenti al 7,413% della partecipazione detenuta dalla Cassa di Risparmio al capitale della Novasim;**
- **dopo circa tre settimane dalla conclusione dell'atto di compravendita sopra citato, Methorios aveva appreso**
  - **che l'Istituto di Vigilanza (Banca d'Italia) nel marzo/aprile 2010 aveva svolto accertamenti ispettivi nei confronti della Novasim in**

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 11318/2017 pubbl. il 05/06/2017

RG n. 68653/2014

Repert. n. 11690/2017 del 05/06/2017

quanto *"da tempo connotata da una situazione reddituale deficitaria e da una ridotta situazione patrimoniale"*;

- o che tali ispezioni si erano concluse con un *"giudizio complessivo sfavorevole"* che aveva comportato da parte dell'Istituto di Vigilanza l'emissione in data 8 luglio 2010 di un provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'intermediario Novasim di sospensione dell'attività, attraverso il quale Banca d'Italia aveva disposto *"tenuto conto poi della gravità delle carenze riscontrate e considerato il rilevante impatto delle stesse sull'attività aziendale (la Banca d'Italia) dispone ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.lgs 58/98 il blocco dell'accensione di nuovi rapporti con la clientela"*;
- la Methorios, preso atto del provvedimento negativo della Banca d'Italia e del comportamento reticente perpetrato ai suoi danni dall'Istituto Bancario cedente, aveva preso immediatamente contatto con l'Istituto di Vigilanza, il quale aveva rappresentato che la revoca del provvedimento sanzionatorio del 10.7.2010 era stata condizionata all'adozione di misure di *"rafforzamento patrimoniale"* (aumento di capitale) anche con *"l'apporto di qualificati soggetti esterni al fine di conseguire un patrimonio di vigilanza non inferiore ad € 2 milioni"*;
- dette problematiche erano state immediatamente rappresentate ai funzionari ed ai vertici dell'Istituto Bancario convenuto.

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 11318/2017 pubbl. il 05/06/2017

RG n. 68653/2014

Repert. n. 11690/2017 del 05/06/2017

- la società attrice si era adoperata affinché il CdA della Novasim S.p.A. provvedesse:
  1. a promuovere la delibera di aumento di capitale con le modalità e nei termini indicati dall'Istituto di Vigilanza;
  2. a reperire, anche sotto firma di debito, i mezzi finanziari che consentissero alla società attrice di sottoscrivere la quota di capitale riservata a Methorios;
  3. a incentivare e reperire soci sottoscrittori di nuove quote di capitale del controvalore normale di circa 1 milione;
- nella primavera del 2011 la Methorios, sollecitata dai funzionari della Cassa di Risparmio, anche al fine di tentare il salvataggio della Novasim e di contenere i danni patrimoniali, aveva sottoscritto e versato l'aumento di capitale per un importo pari a euro 440.000,00;
- l'Istituto di Vigilanza, con comunicazione dell' 11 maggio 2011, aveva confermato il divieto operativo contenuto nel provvedimento dell'8 luglio 2010 nei confronti della Novasim e, con successiva comunicazione del 28 giugno 2011, ricevuta in data 3 luglio 2011, aveva disposto che la società Novasim avrebbe dovuto deliberare la propria liquidazione volontaria;
- la Methorios aveva effettuato una approfondita verifica della situazione patrimoniale della società convenuta, dalla quale era emersa l'esistenza di vari procedimenti civili e penali nei confronti della stessa e di alcuni funzionari apicali, non rilevabili dall' esame dei documenti societari:

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 11318/2017 pubbl. il 05/06/2017

RG n. 68653/2014

Repert. n. 11690/2017 del 05/06/2017

1. contenziosi civili di importo pari ad euro 1,7 milioni, di cui circa 1,3 milioni per vertenze di diritto del lavoro ed € 0,4 milioni riferibili ad un'azione restitutoria/risarcitoria promossa da un cliente per violazioni della legge bancaria;
  2. procedimenti penali per truffa e appropriazione indebita a carico dei funzionari Novasim Dott. Rotella e Sig. Mazza (promotore della Novasim) già a far data dal 2009;
  3. accertamenti e acquisizioni da parte della Guardia di Finanza relative alle posizioni suddette;
- dalla verifica era emersa, infine, l'esistenza di una determinazione dell'Istituto di Vigilanza con la quale Banca d'Italia, facendo esplicito riferimento alle criticità riscontrate "oltre un anno or sono" aveva intimato perentoriamente la liquidazione volontaria della Novasim entro il 30 settembre;
  - la società attrice aveva inviato, in data 28 settembre 2011, un'articolata diffida stragiudiziale alla Cassa di Risparmio che era stata contestata con raccomandata a.r. del 5 ottobre 2011;
  - con lettera a.r. del 12 ottobre 2011 la Methorios aveva comunicato alla Cassa di Risparmio la propria disponibilità ad un "confronto sulla delicatissima vicenda", ma i tentativi di bonario componimento, intervenuti informalmente nell'anno 2012, non avevano dato esito alcuno;

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 11318/2017 pubbl. il 05/06/2017

RG n. 68653/2014

Repert. n. 11690/2017 del 05/06/2017

- nelle more, Novasim era stata posta in liquidazione volontaria e, da ultimo, Banca d'Italia, con provvedimento del 25 giugno 2013 aveva disposto la sostituzione degli organi liquidatori in carica;

pertanto, essendo evidenti le gravi omissioni e la malafede contrattuale dell'Istituto convenuto, ha chiesto che questo Tribunale voglia:

1. *In via principale, pronunciare ex art. 1439 c.c. l'annullamento del contratto di compravendita di azioni del 16.12.2010 per dolo e per l'effetto condannare la Cassa di Risparmio di S. Miniato alla restituzione del corrispettivo ricevuto pari ad € 350.321,00 oltre interessi e al risarcimento dei danni nella misura di € 500.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà determinata anche con criterio equitativo.*
2. *In via subordinata alla domanda sub. 2, accertare e dichiarare la malafede contrattuale ex art. 1440 c.c. della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi anche per dolo incidente nella misura di € 500.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà determinata di giustizia.*
3. *In via subordinata alle domande sub 1 e 2 dichiarare il grave inadempimento contrattuale della Cassa di Risparmio di S. Miniato per violazione della garanzia prevista all'art. 6.2 dell'atto di compravendita di azioni del 16.12.2014 e per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale;*
4. *conseguentemente e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di compravendita stipulato il 16.12.2010 con la condanna della Cassa di Risparmio di San*

Firmato Da: MANNINO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 11318/2017 pubbl. il 05/06/2017

RG n. 68653/2014

Repert. n. 11690/2017 del 05/06/2017

*Minato alla restituzione del corrispettivo ricevuto € 350.321,00 oltre interessi di legge e al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa.*

5. *In ogni caso, previa declaratoria di inadempimento contrattuale e/o di mala fede contrattuale da parte dell'istituto convenuto, condannare la Cassa di Risparmio di San Miniato al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla M.C. nella misura di € 500.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.*
6. *In via meramente subordinata: accertare e dichiarare la natura di condizione sospensiva e/o risolutiva della clausola contrattuale apposta all'art. 5 del contratto di cessione del 16.12.2010 e per l'effetto dichiarare l'inefficacia del contratto ovvero la risoluzione dello stesso attesa la mancata autorizzazione al trasferimento delle Azioni Novasim da parte di Banca d'Italia; per l'effetto condannare Carismi alla restituzione del prezzo ricevuto Euro 350.321,70 oltre interessi di legge dal di del dovuto al soddisfo.*

La Cassa di Risparmio, costituitasi, ha rilevato l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, rilevando che:

- nell'anno 2010 Carismi era stata azionista di minoranza di Novasim, detenendo all'interno della stessa, anche a seguito della sottoscrizione di aumento di capitale nel corso del 2010, una partecipazione azionaria di minoranza pari al 16,41% del capitale sociale, assumendo il ruolo di socio di capitali e investitore;

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8991929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 11318/2017 pubbl. il 05/06/2017

RG n. 68653/2014

Repert. n. 11690/2017 del 05/06/2017

- la gestione operativa di Novasim era accentrata in capo ai componenti della famiglia Rotella, detentori di una partecipazione sociale nettamente maggioritaria pari a quasi l'80% del capitale sociale;
- tra marzo e aprile dell'anno 2010 la Banca d'Italia, nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza ispettiva sugli intermediari del mercato mobiliare (art. 10 TUF), aveva svolto un accertamento ispettivo nei confronti di Novasim;
- in data 7 luglio 2010, all'esito di tali verifiche, la Banca d'Italia aveva così emanato un provvedimento di vigilanza, nel quale, dato atto che *“gli accertamenti ispettivi si sono conclusi con un giudizio complessivo in prevalenza sfavorevole”*, aveva sollecitato gli organi aziendali a:
  - realizzare *“entro sei mesi un aumento del capitale sociale, anche con l'apporto di qualificati soggetti esterni, al fine di conseguire un patrimonio di vigilanza non inferiore a € 2 mln”*;
  - predisporre *“un piano industriale volto al rilancio dell'operatività con la definizione di strategie coerenti con il contesto competitivo e al rafforzamento degli assetti organizzativi e dei controlli”*;
- né nel provvedimento del 7 luglio 2010, né in provvedimenti successivi, la Banca d'Italia aveva mai richiesto a Carismi di ridurre la sua partecipazione a una quota inferiore al 10% del capitale sociale di Novasim;
- pertanto, non era stata tale insussistente richiesta dell'Autorità di Vigilanza a indurre Carismi a cedere a Methorios parte delle proprie azioni di Novasim;
- nel suindicato provvedimento del 7 luglio 2010 la Banca d'Italia aveva altresì disposto, in via cautelativa e in attesa dell'attuazione delle misure

Firmato Da: MANNINO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 11318/2017 pubbl. il 05/06/2017

RG n. 68653/2014

Repert. n. 11690/2017 del 05/06/2017

richieste, ai sensi dell'art. 7, comma 2, TUF, non già la revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento, ma il "blocco dell'accensione di nuovi rapporti con la clientela fino a quando non sia stato realizzato il rafforzamento patrimoniale di cui al punto 1", imponendo altresì a Novasim di "rendere edotti del provvedimento di divieto di accensione di nuovi rapporti tutti i soggetti rientranti nella propria rete distributiva, nonché le controparti bancarie e finanziarie", nonché di "dare tempestiva informativa in merito (...) mediante apposita comunicazione sul proprio sito internet";

- detto provvedimento non aveva riguardato la prosecuzione della gestione dei rapporti già in precedenza instaurati;
- in attuazione dello stesso, Novasim aveva provveduto a dare tempestiva notizia delle misure adottate dall'Autorità di Vigilanza e del divieto impostole di accendere nuovi rapporti con la clientela, anche mediante la pubblicazione della relativa informativa sul proprio sito *internet* ([www.novasim.it](http://www.novasim.it)): "su richiesta della Banca d'Italia (...) non aprirà nuovi rapporti contrattuali";
- nella prospettiva di adottare le misure richieste dalla Banca d'Italia, nel mese di settembre dell'anno 2010 gli azionisti di riferimento di Novasim, con il supporto di Carismi, anche a seguito della mancata integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale del 25 giugno 2010, si erano attivati al fine di acquisire "l'apporto di qualificati soggetti esterni", che fossero disponibili ad attuare un piano di rafforzamento patrimoniale ("un aumento

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be88919293c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 11318/2017 pubbl. il 05/06/2017

RG n. 68653/2014

Repert. n. 11690/2017 del 05/06/2017

*del capitale sociale (...) al fine di conseguire un patrimonio di vigilanza non inferiore a € 2 mln") e a condividere un "piano industriale volto al rilancio dell'operatività";*

- dopo alcune indagini e incontri, era così emersa la disponibilità di Methorios ad assumere, in successive fasi, una partecipazione rilevante in Novasim nella prospettiva di contribuire a predisporre e ad attuare la ristrutturazione patrimoniale e societaria richiesta dalla Banca d'Italia;
- l'esito dell'ispezione effettuata dalla Banca d'Italia nei confronti di Novasim nei mesi di marzo e aprile dell'anno 2010 non solo era stata resa ben nota al potenziale investitore Methorios, ma aveva costituito il presupposto stesso del coinvolgimento nel piano di ristrutturazione patrimoniale e societaria che Novasim aveva inteso avviare su richiesta dell'Autorità di Vigilanza;
- al momento del perfezionamento dell'operazione, essendo la gestione dell'impresa accentrata nella famiglia Rotella, gli esponenti aziendali di Carismi non avevano avuto conoscenza della pretesa sussistenza dei contenziosi civili (per € 1,7 milioni), dei procedimenti penali a carico di funzionari di Novasim, né degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza relativi alle suddette posizioni;
- nel contesto descritto, fra Methorios e Carismi era stato stipulato il contratto di compravendita di azioni datato 16 dicembre 2010, in forza del quale la società attrice aveva acquisito da Carismi una prima, relativamente modesta, partecipazione azionaria in Novasim pari al 7,413% del capitale sociale, a fronte del pagamento di un prezzo pari a euro 350.321,70;

Firmato Da: MANNINO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 11318/2017 pubbl. il 05/06/2017

RG n. 68653/2014

Repert. n. 11690/2017 del 05/06/2017

- l'oggetto del contratto di compravendita era costituito esclusivamente dalle azioni di Novasim;
- le uniche garanzie prestate da Carismi avevano riguardato le caratteristiche delle azioni, nonché la circostanza che Novasim *“è stata validamente costituita ai sensi delle legge della Repubblica Italiana ed ha i necessari poteri e autorizzazioni per svolgere la propria attività come attualmente svolta”*, con riferimento esclusivamente alle caratteristiche proprie delle attività esistenti al momento della sottoscrizione del contratto di compravendita;
- tale contratto era stato sottoposto oltre che alla condizione sospensiva, immediatamente avveratasi, del mancato esercizio del diritto di prelazione riconosciuto dallo statuto di Novasim agli azionisti, alla condizione risolutiva consistente nell'esercizio da parte della Banca d'Italia del potere di vietare il trasferimento della partecipazione ai sensi dell'art. 15 TUF, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione, condizione risolutiva inserita all'interno del contratto per mero scrupolo giuridico;
- Carismi aveva, in ogni caso, provveduto ad effettuare già in data 30 dicembre 2010 le comunicazioni di sua competenza alla Banca d'Italia e nessun provvedimento di divieto era stato adottato da quest'ultima entro il termine regolamentare di novanta giorni, con la conseguenza che detta condizione risolutiva non si era avverata;
- non appena acquisita da Carismi la partecipazione azionaria del 7,413% del capitale sociale, Methorios, dimostrando piena consapevolezza della

Firmato Da: MANNINO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be88919293c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 11318/2017 pubbl. il 05/06/2017

RG n. 68653/2014

Repert. n. 11690/2017 del 05/06/2017

situazione delineata nel provvedimento della Banca d'Italia del 7.7.2010, si era immediatamente attivata allo scopo di tentare di assumere il ruolo del "qualificato soggetto esterno", in quanto

- con comunicazione del 7 gennaio 2011, l'amministratore delegato di Novasim, d'intesa con il nuovo azionista, aveva formalizzato alla Banca d'Italia il programma di Methorios di contribuire al rafforzamento patrimoniale della società mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale ad essa riservato e alla predisposizione di un nuovo piano industriale, delineando all'Autorità di Vigilanza i principali step dell'operazione con indicazione delle relative tempistiche;
- con successiva lettera del 27 gennaio 2011, parte attrice aveva formulato a Novasim una "offerta definitiva vincolante per l'acquisto di una partecipazione rilevante del capitale sociale della NOVASIM s.i.m. s.p.a.", nella quale la Methorios aveva dimostrato, ancora una volta, la piena consapevolezza della situazione in cui versava Novasim a seguito del provvedimento della Banca d'Italia del 7.7.2010;
- nel corso del primo semestre dell'anno 2011, Methorios e Novasim avevano dato attuazione al progetto delineato nell'offerta formulata dalla società attrice in data 27.1.2011 e diretto a assumere le misure a suo tempo richieste dalla Banca d'Italia;

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8991929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 11318/2017 pubbl. il 05/06/2017

RG n. 68653/2014

Repert. n. 11690/2017 del 05/06/2017

- in data 3.3.2011 Novasim aveva trasmesso alla Banca d'Italia il nuovo piano industriale;
- nell'assemblea straordinaria del 18.02.2011, Novasim aveva deliberato l'aumento di capitale richiesto, per complessivi € 1.814.000,00 (con un incremento del capitale preesistente sino ad € 2,8 milioni), fissando il termine finale di sottoscrizione al 31 maggio 2011;
- Methorios, essendosi impegnata ad acquisire in sede di aumento del capitale una partecipazione pari circa all'11%, aveva effettuato la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia imposta dall'art. 15 TUF, al fine di consentire all'Autorità di Vigilanza l'eventuale esercizio del potere di veto previsto da tale disposizione;
- tale aumento di capitale era stato sottoscritto per complessivi € 1,8 milioni e, in particolare, parte attrice aveva sottoscritto le azioni emesse per un prezzo di € 440.000,00, condizionando l'efficacia della sottoscrizione al mancato esercizio del potere di veto *ex art. 15* da parte dell'Autorità di Vigilanza;
- per l'inadeguatezza del progetto di ristrutturazione elaborato da Methorios, le misure suindicate erano state ritenute comunque insufficienti dalla Banca d'Italia e Novasim era stata posta in liquidazione volontaria con deliberazione assembleare dell'11.10.2012;
- solo dopo avere preso atto dell'inidoneità del progetto di ristrutturazione, Methorios aveva iniziato a prospettare vizi della compravendita oggetto del

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 11318/2017 pubbl. il 05/06/2017

RG n. 68653/2014

Repert. n. 11690/2017 del 05/06/2017

presente giudizio e comportamenti non corretti della odierna convenuta ed, in data 28.11.2011, aveva inviato a quest'ultima una lettera di contestazione alla quale la Carismi aveva risposto in data 5.11.2011, contestando le censure mosse;

pertanto ha chiesto che questo Tribunale voglia *“rigettare le domande tutte formulate dalla Methorios Capital s.p.a. nei confronti della Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a., perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia”*.

Presentate le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., non accolte le istanze istruttorie in esse articolate, all'udienza del 22 novembre 2016, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di annullamento ex art. 1439 c.c. del contratto di compravendita di azioni stipulato il 16 dicembre 2010, con cui la Cassa di Risparmio San Miniato ha ceduto all'odierna società attrice il 7,413 % della partecipazione detenuta nel capitale della Novasim.

La Methorios pone a fondamento della propria domanda il comportamento dell'odierna convenuta, che avrebbe dolosamente taciuto alla compratrice l'esistenza di provvedimenti sanzionatori dell'Istituto di Vigilanza e di vari procedimenti giudiziari a carico della Novasim e dei suoi funzionari.

La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento.

Dagli atti processuali emerge che

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 11318/2017 pubbl. il 05/06/2017

RG n. 68653/2014

Repert. n. 11690/2017 del 05/06/2017

- nel periodo precedente la stipula del contratto di compravendita di azioni, tra marzo e aprile dell'anno 2010, la Banca d'Italia, espletando le sue funzioni di organo di vigilanza ispettiva sugli intermediari del mercato mobiliare, aveva svolto un accertamento ispettivo nei confronti della Novasim;
- all'esito di tali verifiche,
  - in data 7 luglio 2010 era stato emanato un provvedimento di vigilanza (doc. 10, allegato all'atto di citazione), nel quale la Banca d'Italia, dato atto che *"gli accertamenti ispettivi si sono conclusi con un giudizio complessivo in prevalenza sfavorevole"*, aveva sollecitato gli organi aziendali a realizzare *"entro sei mesi un aumento del capitale sociale, anche con l'apporto di qualificati soggetti esterni, al fine di conseguire un patrimonio di vigilanza non inferiore a € 2 mln"* e a predisporre *"un piano industriale volto al rilancio dell'operatività con la definizione di strategie coerenti con il contesto competitivo e al rafforzamento degli assetti organizzativi e dei controlli"*.
  - in via cautelativa e in attesa dell'attuazione delle misure richieste, ai sensi dell'art. 7, comma 2, TUF, era stato altresì disposto il *"blocco dell'accensione di nuovi rapporti con la clientela fino a quando non sia stato realizzato il rafforzamento patrimoniale di cui al punto 1"* ed era stato imposto alla Novasim, di *"rendere edotti del provvedimento di divieto di accensione di nuovi rapporti tutti i soggetti rientranti nella propria rete distributiva, nonché le*

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be88919293c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 11318/2017 pubbl. il 05/06/2017

RG n. 68653/2014

Repert. n. 11690/2017 del 05/06/2017

*controparti bancarie e finanziarie”, e di “dare tempestiva  
informativa in merito (...) mediante apposita comunicazione sul  
proprio sito internet”.*

La Methorios lamenta che la Cassa di Risparmio, in violazione di quanto specificatamente garantito all'art. 6.2 del contratto di compravendita, avrebbe in mala fede taciuto che la Novasim era stata sottoposta ad accertamenti ispettivi da parte dell'Istituto di Vigilanza e, più in particolare, che l'autorizzazione ad operare nel campo della intermediazione mobiliare era stata sospesa già nel luglio 2010, cinque mesi prima della stipula del contratto di compravendita delle azioni in questione.

Sulla base della documentazione in atti, questo Giudice non ritiene provato che il comportamento dell'istituto di credito sia stato caratterizzato da dolo o malafede.

Nell'art 6.2 del contratto di compravendita di azioni (doc. 5, allegato all'atto di citazione), indicato dall'attrice, si legge che *“in aggiunta alle dichiarazioni e garanzie di cui sopra, la Parte Venditrice dichiara e garantisce che la Società (“ Novasim S.p.A. “ndr) è stata validamente costituita ai sensi di legge della Repubblica Italiana ed ha i necessari poteri ed autorizzazioni per svolgere la propria attività come attualmente svolta”.*

Tale dichiarazione appare conforme a verità facendo appunto riferimento al possesso dei poteri e delle autorizzazioni necessarie per svolgere la propria attività come realmente svolta e non appare in contrasto con la limitazione alla attività imposto dalla Banca d'Italia con provvedimento del 7 luglio 2010, con cui non era certo stata disposta la sospensione dell'attività della Novasim né, tantomeno, tale società era stata resa inattiva.

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 11318/2017 pubbl. il 05/06/2017

RG n. 68653/2014

Repert. n. 11690/2017 del 05/06/2017

Infatti, gli accertamenti ispettivi posti in essere dall'Istituto di Vigilanza, sui quali parte attrice fonda le proprie richieste, sono culminati in un provvedimento emesso con la precipua finalità di tutela della nuova clientela, di coloro che avrebbero potuto porre in essere nuovi rapporti con la società di intermediazione mobiliare; la limitazione alla attività imposto dalla Banca d'Italia è circoscritta *"all'accensione di nuovi rapporti con la clientela"*, senza incidere in alcun modo sulla prosecuzione della gestione dei rapporti già in precedenza instaurati.

Nel caso di specie, non è stato allegato dalla Methorios né è stata fornita prova dell'attività di procacciamento di nuovi clienti da parte della Novasim nel periodo successivo all'emissione del provvedimento da parte della Banca d'Italia. Né il rapporto instaurato tra la società attrice e la Novasim, mediante l'acquisto di parte delle quote detenute dalla Carismi all'interno della stessa, può essere in alcun modo qualificato *"nuovo rapporto con la clientela"*, avendosi riguardo a una compravendita di azioni.

Non appare, quindi, sussistente la lamentata violazione dell'art. 6.2. del contratto di compravendita da parte dell'odierna convenuta.

Dalla documentazione in atti risulta (e la circostanza non è stata contestata dall'attrice) che la Novasim ha anche ottemperato a quanto alla stessa imposto col provvedimento del 16 dicembre 2010, avendo essa dato tempestiva notizia delle misure adottate dalla Banca d'Italia e del divieto impostole di accendere nuovi rapporti con la clientela, mediante la pubblicazione della relativa informativa sul proprio sito *internet* ([www.novasim.it](http://www.novasim.it)): *"la Novasim ha in corso un aumento di capitale, deliberato dall'Assemblea dei Soci il 25 giugno 2010, su richiesta della Banca d'Italia è in attesa*

Firmato Da: MAWNINGO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 11318/2017 pubbl. il 05/06/2017

RG n. 68653/2014

Repert. n. 11690/2017 del 05/06/2017

*della conclusione dello stesso, non aprirà nuovi rapporti contrattuali” (doc. 4, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).*

A ciò consegue che la compratrice Methorios, ottemperando al normale onere di diligenza, prima dell’acquisto delle relative quote, già dalla sola visione del sito web della Novasim, avrebbe potuto ottenere le adeguate informazioni sulla situazione della predetta acquisendo notizia del provvedimento, emesso dall’Istituto di Vigilanza, adeguatamente pubblicizzato dalla Novasim, come alla stessa imposto dalla Banca d’Italia.

È dunque evidente che le domande formulate dall’odierna società attrice sono prive di pregio, non risultando in atti, a differenza di quanto sostenuto dalla Methorios, che nella fase di formazione del contratto la società convenuta abbia tenuto un comportamento, doloso o connotato da malafede, tale da indurre la stessa in errore circa un elemento determinante ai fini della prestazione del consenso, che era stato, invece, pubblicizzato ed era conoscibile dalla odierna attrice, usando la normale diligenza che, comunque, un acquirente deve avere.

Infine, deve essere evidenziato che non emerge dagli atti processuali che la Carismi abbia formulato ulteriori affermazioni o fornito alla compratrice garanzie che siano risultate false. Risultano dagli atti e non sono state smentite da parte attrice le circostanze relative all’attuazione da parte della Methorios e della Novasim di un progetto volto all’adozione delle misure a suo tempo richieste dalla Banca d’Italia

Anche la domanda subordinata avanzata dalla società attrice, volta a fare *“accertare e dichiarare la natura di condizione sospensiva e/o risolutiva della clausola contrattuale apposta all’art. 5 del contratto di cessione del 16.12.2010 e per l’effetto*

Firmato Da: MAWNING FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 11318/2017 pubbl. il 05/06/2017

RG n. 68653/2014

Repert. n. 11690/2017 del 05/06/2017

*dichiarare l'inefficacia del contratto ovvero la risoluzione dello stesso attesa la mancata autorizzazione al trasferimento delle Azioni Novasim da parte di Banca d'Italia" appare infondata.*

All'art. 5.1 del contratto di compravendita di azioni, si legge che *"le parti convengono e si danno reciprocamente atto che è necessario ottenere l'autorizzazione al perfezionamento dell'acquisizione/cessione della partecipazione in oggetto da parte della Banca d'Italia"*.

Tale norma fa riferimento all'autorizzazione da parte della Banca d'Italia al perfezionamento dell'acquisizione/cessione della partecipazione e, per la stessa volontà delle parti, prevede non già una condizione sospensiva, bensì una vera e propria condizione risolutiva; infatti, è la stessa rubrica dell'articolo 5 (*"condizione risolutiva: comunicazioni preventive alla Banca d'Italia"*) che qualifica l'autorizzazione in questione quale condizione risolutiva e non sospensiva.

Inoltre, occorre precisare che dalla documentazione in atti non risulta essere stato adottato da parte della Banca d'Italia alcun provvedimento di divieto alla cessione di quote dalla Carismi alla Methorios, così come disposto dall'art. 15 TUF, entro il termine legale di novanta giorni. Ne consegue che la condizione risolutiva di cui all'art. 5.1 non si è avverata e che anche la relativa domanda avanzata in via subordinata dalla Methorios non merita accoglimento.

Per quanto sopra esposto, tutte le domande avanzate dalla Methorios Capital S.p.A. nei confronti della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. devono essere rigettate.

Firmato Da: MAWNINGO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 11318/2017 pubbl. il 05/06/2017

RG n. 68653/2014

Repert. n. 11690/2017 del 05/06/2017

Avuto riguardo all'esito del presente giudizio, per il principio della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico della Methorios Capital S.p.A.. Dette spese, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore, sulla base dei parametri indicati dal D.M. n.55/14, vanno liquidate, in complessivi € 27.500, oltre accessori come per legge.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa,

- rigetta tutte le domande avanzate dalla Methorios Capital S.p.A. nei confronti della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.;
- condanna la Methorios Capital S.p.A. alla rifusione delle spese processuali in favore della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., liquidate come in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile del Tribunale – Tribunale delle Imprese, in data 19 aprile 2017.

**Il Presidente est.**  
**(dott. Francesco Mannino)**

Firmato Da: MANNINO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2

